4.2.2.7.

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento

del 17 giugno 2004

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 5 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 2 marzo 1995,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

[1]I diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento – cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni – sono riconosciuti dalla CDPE se corrispondono ai relativi profili e alle condizioni di riconoscimento fissate dal presente regolamento.

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui vengono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

[2]Le formazioni supplementari proposte dalle scuole universitarie possono essere presentate come Master of Advanced Studies (MAS), come Diploma of Advanced Studies (DAS) o come Certificate of Advanced Studies (CAS). Il conferimento di questi titoli è disciplinato dal regolamento per i titoli emanato dalla CDPE il 28 ottobre 2005.[1]

[3]Per essere riconosciute, le formazioni supplementari proposte come Master of Advanced Studies devono rispettare sia le condizioni indicate al capoverso 1 che le Direttive della CDPE concernenti gli studi di perfezionamento per il Master of Advanced Studies (MAS) nel campo dell'insegnamento del 15 dicembre 2005.[2]

Art. 2 Profili[3]

Il Comitato della CDPE emana, per la formazione supplementare il cui contenuto concerne una maggioranza di cantoni, un profilo nel quale sono definiti gli elementi specifici nonché il volume minimo della formazione.

II. Condizioni di riconoscimento

Art. 3 Scopo della formazione

La formazione supplementare permette alle insegnanti e agli insegnanti d'assumere nella scuola dei compiti dirigenziali esigenti o di portare un contributo allo sviluppo della scuola grazie alle approfondite e specifiche conoscenze professionali.

Art. 4 Volume e organizzazione della formazione [4]

[1]Il volume di una formazione supplementare è definito nel rispettivo profilo, sotto forma di un numero minimo di crediti ECTS. Un Master of Advanced Studies (MAS) richiede un

[1]Modifica del 1° marzo 2007; entrata in vigore il 1° marzo 2007
[2]Modifica del 1° marzo 2007; entrata in vigore il 1° marzo 2007
[3]Modifica del 1° marzo 2007; entrata in vigore il 1° marzo 2007
[4]Modifica del 1° marzo 2007; entrata in vigore il 1° marzo 2007

minimo di 60 crediti ECTS, un Diploma of Advanced Studies (DAS) un minimo di 30 crediti ECTS e un Certificate of Advanced Studies (CAS) un minimo di 10 crediti ECTS.

[2]Una formazione supplementare comporta, di regola, un 40% di lezioni assistite e esige la redazione scritta di un lavoro finale nell'ambito professionale. Resta riservata la regolamentazione secondo le Direttive della CDPE concernenti gli studi di perfezionamento per il Master of Advanced Studies (MAS) nel campo dell'insegnamento del 15 dicembre 2005.

[3]Le formazioni supplementari sono proposte di regola in forma modulare.

Art. 5 Condizioni d'ammissione

[1]Per l'ammissione alla formazione supplementare, di regola, è richiesto un diploma di formazione base per l'insegnamento e almeno due anni d'esperienza professionale acquisita dopo la formazione di base.

[2]I profili possono contenere ulteriori condizioni d'ammissione in merito alle formazioni specifiche.

Art. 6 Procedura di certificazione

[1]Una formazione supplementare può essere certificata al momento che soddisfa le seguenti condizioni:

a. il superamento delle diverse tappe di qualificazione nel corso della formazione supplementare, nonché
b. l'accettazione di un lavoro finale nell'ambito professionale.[5]

[2]Il lavoro finale deve riprendere un tema trattato nella formazione supplementare seguita ed essere consegnato entro un termine stabilito in anticipo.

[3]La formazione supplementare e la procedura di certificazione sono regolate in un regolamento emesso o approvato da uno o più cantoni.

---

[5]Modifica del 1° marzo 2007; entrata in vigore il 1° marzo 2007

Art. 7 Certificato finale

[1]Il documento rilasciato alla fine della formazione reca:

a. la denominazione dell'istituto di formazione e nel caso quella del o dei cantoni che rilasciano il diploma o il certificato,
b. i dati personali della persona alla quale è rilasciato il diploma o il certificato,
c. il titolo del diploma o certificato, con la menzione della formazione supplementare assolta e una breve descrizione dei suoi contenuti,
d. il volume della formazione supplementare (eventualmente in crediti ECTS),
e. la firma dell'istanza competente per il rilascio del diploma o certificato, e
f. il luogo e la data[6].

[2]Il diploma o il certificato riconosciuto reca inoltre la menzione: "riconosciuto in Svizzera (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del .....)".

III. Procedura di riconoscimento

Art. 8 Demanda di riconoscimento e istanza incaricata dell'esame

[1]Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento al Segretariato generale della CDPE. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione necessaria al suo l'esame.

[2]L'esame delle domande di riconoscimento incombe al Segretariato generale della CDPE. In caso necessario, si possono interpellare degli esperti.

[6]Modifica del 1° marzo 2007; entrata in vigore il 1° marzo 2007

Art. 9 Decisione

[1]Su proposta del Segretariato della CDPE, il Comitato CDPE decide sul riconoscimento di una formazione supplementare.

[2]In caso di rifiuto del riconoscimento, la decisione deve indicare i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il riconoscimento possa essere successivamente concesso.

IV. Rimedi di diritto

Art. 10

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate conformemente alla Legge federale sul Tribunale federal con un ricorso di diritto pubblico (articolo 82ss) rispettivamente con un'azione dinanzi al Tribunale federale (articolo 120ss). [7]

V. Disposizioni finali

Art. 11 Entrata in vigore

[1]Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2004.

[2]Esso è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

[7]Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore

Berna, 17 giugno 2004

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl